

Giovedì 7 luglio 2016

P8_TA(2016)0319

Obiezione a un atto di esecuzione: indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari**Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2016 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (D44599/02 — 2016/2708(RPS))**

(2018/C 101/14)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento della Commissione (D44599/02),
 - visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
 - visto il parere reso il 12 aprile 2016 dal comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento citato,
 - visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
- A. considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1924/2006, la Commissione era tenuta a stabilire entro il 19 gennaio 2009 i profili nutrizionali specifici cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, nonché le condizioni concernenti l'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali;
- B. considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, per «indicazioni sulla salute» si intende qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;
- C. considerando che vi sono legittime preoccupazioni in merito al fatto che le indicazioni secondo cui la caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale e aiuta a migliorare la concentrazione non dimostrano l'esistenza di una correlazione tra consumo di caffeina e «salute»;
- D. considerando che la Commissione non ha ancora stabilito tali profili nutrizionali;
- E. considerando che una lattina da 250 ml di bevanda energetica può contenere fino a 27 g di zucchero e a 80 mg di caffeina;
- F. considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda che adulti e bambini ricevano non oltre il 10 % del loro apporto energetico giornaliero dagli zuccheri, e che un'ulteriore riduzione al di sotto del 5 % (circa 25 g) al giorno apporterebbe benefici supplementari per la salute ⁽³⁾;
- G. considerando che l'EFSA ha accertato che un elevato apporto di zuccheri sotto forma di bevande zuccherate può contribuire all'aumento di peso;

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1

Giovedì 7 luglio 2016

- H. considerando che l'impiego delle indicazioni sulla salute proposte potrebbe favorire il consumo di bevande energetiche e, di conseguenza, è lecito supporre che l'assunzione giornaliera di zucchero e caffeina superi la dose giornaliera massima raccomandata;
- I. considerando che l'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta l'impiego di indicazioni sulla salute che possano incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;
- J. considerando che, in base al progetto di regolamento della Commissione, le indicazioni secondo cui la caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale e aiuta a migliorare la concentrazione non devono essere utilizzate per gli alimenti destinati ai bambini e agli adolescenti;
- K. considerando che gli adolescenti rappresentano il maggior gruppo di consumatori di bevande energetiche;
- L. considerando che il 68 % degli adolescenti e il 18 % dei bambini consuma regolarmente bevande energetiche;
- M. considerando che il codice deontologico volontario dell'industria delle bevande energetiche per la commercializzazione e l'etichettatura di tali bevande prevede unicamente che si astenga dal vendere bevande energetiche ai bambini di età inferiore a 12 anni ⁽¹⁾;
- N. considerando che, nella pratica, è difficile controllare che le bevande energetiche recanti le indicazioni proposte non siano vendute ai bambini, indipendentemente dal fatto che siano destinate ai bambini o agli adolescenti, rendendo così inefficaci le condizioni d'uso allegate alle indicazioni proposte; che in ogni caso nulla impedisce la vendita di tali bevande agli adolescenti;
- O. considerando che, come enunciato all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può essere falso, ambiguo o fuorviante;
- P. considerando che la condizione o la restrizione secondo cui le indicazioni proposte non possono essere utilizzate per gli alimenti destinati ai bambini o agli adolescenti le renderebbe ambigue riguardo ai potenziali effetti negativi di tali alimenti per la salute umana;
- Q. considerando che la Commissione in passato (come confermato dal Tribunale in relazione al destrosio) ha rifiutato di autorizzare indicazioni sulla salute che trasmettevano un messaggio contraddittorio e ambiguo ai consumatori, anche se autorizzate soltanto in condizioni d'impiego specifiche e/o in presenza di dichiarazioni o avvertenze aggiuntive ⁽²⁾;
- R. considerando che, nel suo parere scientifico sulla sicurezza della caffeina, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare concludeva che non sono disponibili informazioni sufficienti sulla base delle quali stabilire un livello sicuro per il consumo di caffeina da parte dei bambini, ma che l'assunzione giornaliera di dosi corrispondenti a 3 mg per kg di peso corporeo non dovrebbe probabilmente presentare dei rischi per i bambini e gli adolescenti ⁽³⁾;
- S. considerando che, come indicato all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006, «l'impiego delle indicazioni nutrizionali non può [...] incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento»;
- T. considerando che il 25 % degli adolescenti che consumano bevande energetiche bevono tre o più lattine di seguito, e che le indicazioni proposte potrebbero incoraggiare il consumo di quantità ancora maggiori di tali bevande;
- U. considerando che l'etichetta di avvertenza proposta (condizioni d'uso) non fornisce alcuna avvertenza circa il consumo massimo per singola dose, ma indica soltanto la dose massima giornaliera;
- V. considerando che le bevande energetiche sono state associate a cefalea, disturbi del sonno e problemi comportamentali nei bambini e adolescenti che ne fanno regolarmente uso;

⁽¹⁾ http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2016, *Dextro Energy/Commissione*, T-100/15, ECLI:EU:T:2016:150, punto 74.

⁽³⁾ <http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf>

Giovedì 7 luglio 2016

1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;
 2. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 1924/2006;
 3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento;
 4. invita gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre norme sulla vendita di bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta ai bambini e agli adolescenti;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-